

Consiglio di Stato, sez. IV, ord. n. 1760 del 9 maggio 2012.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 111 cod. proc. amm.;

Vista la sentenza di questa Sezione nr. 6050 del 2011;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati in epigrafe indicati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti i ricorsi per cassazione e le domande di sospensione dell'efficacia della suindicata sentenza nr. 6050 del 2011, presentata in via incidentale dalle parti soccombenti e ricorrenti per cassazione;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Paoletti per gli appellati, l'avv. Patriarca per il Comune di Roma e l'avv. dello Stato Fabrizio Fedeli per le Amministrazioni statali;

Rilevato che l'Amministrazione ha rappresentato le gravi conseguenze, non solo patrimoniali, che deriverebbero da un'interruzione delle attività avviate in esecuzione degli atti oggetto di impugnazione e di annullamento, chiedendo l'adozione di una misura cautelare al fine di portare a compimento le procedure in itinere;

Ritenuto che, a fronte di tale prospettazione, appaiono non del tutto condivisibili i rilievi ex adverso svolti, in quanto i rapporti civilistici con terzi instaurati sulla base degli atti censurati nel presente giudizio, ancorché non automaticamente travolti per effetto della sentenza gravata, risultano comunque fondati su procedure amministrative (p.es. di appalto o di esproprio) in relazione alle quali è venuto meno il potere a monte nel cui esercizio erano state indette, in modo da esporre l'Amministrazione ai rischi – anche di tipo risarcitorio o contabile – connessi all'eventuale scelta di proseguire una attività ormai qualificabile in carenza di potere;

Ritenuto che, nelle more delle decisioni della S.C., va accordata prevalenza alle suindicate esigenze di continuità, e pertanto l'istanza cautelare va accolta nei limiti innanzi precisati;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riuniti i giudizi ai fini cautelari, accoglie le istanze cautelari (Ricorso numero: 6400/2009) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata, nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Tenuto conto delle ragioni dell'accoglimento, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012.